

(N. 922)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro dei Trasporti**

(SIGNORILE)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(CARTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1984

Rimpatrio consolare di connazionali e trasporto obbligatorio verso il territorio nazionale di cose riguardanti procedimenti penali

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ambito dell'assistenza che gli uffici consolari devono prestare ai cittadini italiani che si trovano all'estero rientra senza dubbio l'attività di rimpatrio di quelle persone che per i più svariati motivi non sono in grado di provvedere autonomamente al proprio rientro nel territorio nazionale.

In situazioni normali i motivi vanno dall'indigenza, anche solo momentanea, in cui il cittadino può venirsi a trovare alle più svariate situazioni soggettive; sono peraltro

sempre più frequenti i casi in cui i consolati, in particolare quelli che si trovano in zone di instabilità politica, devono rimpatriare, spesso in termini di urgenza, i nostri connazionali per sottrarli a situazioni di pericolo collettivo (guerra, rivoluzioni, persecuzioni, ecc.).

A fronte di tale importante e delicato servizio degli uffici consolari vi è peraltro una normativa inadeguata e risalente nel tempo.

Bisogna infatti rifarsi essenzialmente al codice della navigazione il cui articolo 197

attribuisce all'autorità consolare la facoltà di richiedere il trasporto obbligatorio solo al comandante di nave nazionale.

La progressiva limitazione delle linee marittime da passeggeri e l'obiettivo difficoltà di servirsi delle navi non passeggeri hanno reso tuttavia il ricorso a tale disposizione sempre più difficile, creando in tal modo problemi ed oneri non indifferenti per le nostre rappresentanze estere quando devono provvedere al rimpatrio consolare dei cittadini.

Si deve tenere inoltre presente che moltissime rappresentanze si trovano in paesi o località dell'interno e che non in tutti i porti, ove pur esse si trovino, è frequente il transito di navi mercantili italiane dirette verso il territorio dello Stato e quindi in grado di accogliere i rimpatriandi.

La previsione dunque della possibilità di rimpatrio solo via mare appare non più rispondente alle esigenze dei nostri tempi, mentre soluzione adeguata a risolvere il problema che interessa sembra essere quella di imporre al comandante dell'aeromobile nazionale un obbligo corrispondente a quello già previsto per il comandante della nave.

In questa linea si muove l'unito disegno di legge.

Con l'occasione si è anche ritenuto opportuno prevedere positivamente l'obbligo del comandante della nave e dell'aeromobile di rimpatriare e trasportare in Italia condannati, imputati e corpi di reato, obbligo attualmente fissato solo negativamente all'articolo 1209 del codice della navigazione, attraverso la previsione del reato di rifiuto di trasporto di condannati, imputati e corpi di reato.

Per rendere, poi, più penetrante ed effettivo il potere dell'autorità consolare è stata

prevista, anche se come misura eccezionale e nei casi in cui il rimpatrio assuma effettivo carattere di urgenza, la possibilità di attribuire precedenza, rispetto agli altri imbarchi, a quelli disposti autoritativamente.

Per non creare, infine, una normativa avulsa dalla sua sede naturale, l'intero disegno di legge è stato strutturato quale modifica al codice della navigazione.

Conseguentemente l'articolo 1 modifica nel senso sopra delineato l'articolo 197 che già fissava gli obblighi del comandante della nave.

L'articolo 2 introduce una nuova disposizione nella parte II del predetto codice relativa alla navigazione aerea, in cui vengono stabiliti gli obblighi del comandante dell'aeromobile, in stretta analogia con quelli previsti per il comandante della nave dall'articolo 197.

L'articolo 3, infine, detta le sanzioni penali a carico del comandante della nave e dell'aeromobile che non ottempera all'ordine dell'autorità consolare.

Al riguardo si rileva che la riponderazione della gravità dell'inottemperanza ai vari obblighi ha consigliato di equiparare l'omesso rimpatrio di cittadini all'omesso trasporto di imputati o condannati elevando, peraltro, l'importo della pena pecuniaria originariamente prevista per quest'ultima ipotesi e prevedendo la possibilità di applicare congiuntamente, nei casi più gravi, le pene dell'arresto e dell'ammenda.

Si è reso pertanto necessario abrogare l'articolo 1109 del codice della navigazione, che sanzionava l'omesso rimpatrio di cittadini, e riformulare l'articolo 1209, relativo al solo omesso rimpatrio di imputati, condannati e corpi di reato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 197 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 197. - (*Rimpatrio di cittadini italiani, imputati, condannati e corpi di reato*).

— Nelle località estere ove non risieda una autorità consolare il comandante della nave nazionale deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovasero abbandonati.

Il comandante della nave nazionale, a richiesta dell'autorità consolare, deve accogliere a bordo per il rimpatrio ogni cittadino italiano che per qualsiasi motivo essa ritenga opportuno far rimpatriare.

Egli deve, inoltre, a richiesta dell'autorità consolare, imbarcare per il trasporto in Italia condannati, imputati ovvero corpi di reato, atti, documenti e altri oggetti riguardanti procedimenti penali.

Il regolamento stabilisce limiti e modalità del ricovero, del rimpatrio e del trasporto, anche relativamente al numero delle persone da accogliere a bordo, nonché limiti e modalità di trasporto delle cose indicate al comma precedente. Il regolamento determina altresì limiti e modalità di rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.

L'autorità consolare, in casi di eccezionale necessità e urgenza, può disporre che l'imbarco di persone o cose da essa richiesto abbia priorità su ogni altro ».

**Art. 2.**

Dopo l'articolo 818 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

« Art. 818-bis. - (*Rimpatrio di cittadini italiani, imputati, condannati e corpi di reato*).

— Il comandante dell'aeromobile nazionale,

a richiesta dell'autorità consolare, deve accogliere a bordo per il rimpatrio ogni cittadino italiano che per qualsiasi motivo essa ritenga opportuno far rimpatriare.

Egli deve, inoltre, a richiesta dell'autorità consolare, imbarcare per il trasporto in Italia condannati, imputati ovvero corpi di reato, atti, documenti e altri oggetti riguardanti procedimenti penali.

Il regolamento stabilisce limiti e modalità del rimpatrio e del trasporto, anche relativamente al numero massimo delle persone da accogliere a bordo, nonché limiti e modalità di trasporto delle cose indicate al comma precedente. Il regolamento determina altresì limiti e modalità di rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.

L'autorità consolare, in casi di eccezionale necessità e urgenza, può disporre che l'imbarco di persone o cose da essa richiesto abbia priorità su ogni altro ».

### Art. 3.

L'articolo 1109 del codice della navigazione è abrogato.

L'articolo 1209 dello stesso codice è sostituito dal seguente:

« Art. 1209. - (*Rifiuto di rimpatrio e di trasporto di cittadini, condannati, imputati e corpi di reato*). — Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto o aeroporto della Repubblica che, senza giustificato motivo, omette di ottemperare alla richiesta dell'autorità consolare ai sensi degli articoli 197 e 818-*bis* è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

Nei casi più gravi le pene si applicano congiuntamente ».